



LEGGE 26 novembre 1980 n.88 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 3 dicembre 1980)

Istituzione di un sistema di Aziende Autonome di Stato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 novembre 1980.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Lo Stato, nell'ambito delle norme della presente legge, effettua interventi nella produzione di beni e nella gestione di servizi pubblici destinati al soddisfacimento di necessità e a promuovere lo sviluppo socio-economico della popolazione della Repubblica.

Gli interventi di cui al comma precedente vengono attuati secondo le regole della massima economicità allo scopo di conseguire l'efficienza produttiva e di rendere, alla collettività, servizi al minor costo.

Alla definizione degli obiettivi dei servizi pubblici e delle attività produttive verranno associate le Organizzazioni dei lavoratori e degli utenti, al fine dell'allargamento delle funzioni di partecipazione, informazione e controllo.

Art. 2

I servizi pubblici e gli interventi nella produzione di cui all'art. 1 sono attuati mediante un sistema di Aziende Autonome di Stato cui è demandata la gestione efficiente ed economica nell'ambito delle direttive impartite dallo Stato e dalla presente legge.

L'istituzione delle Aziende Autonome di Stato, da attuarsi con legge, sarà subordinata alla verifica preventiva ed al confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sui possibili accorpamenti tra i servizi pubblici e gli interventi produttivi, allo scopo precipuo di evitare il sorgere di un elevato numero di aziende, nonchè di ricercare il conseguimento delle massime economie di scala e della possibile unificazione dell'utilizzo delle strutture produttive.

Le Aziende Autonome di servizio e di produzione sono istituite in forma di imprese con bilancio e contabilità proprie, sono dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia di gestione che si svolgono entro il quadro normativo stabilito dalla presente legge e dagli statuti delle Aziende stesse.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali inerenti e conseguenti i servizi pubblici e le attività produttive viene assegnato, in favore delle aziende, un fondo di dotazione da parte dello Stato.

Tale fondo è suscettibile di aumento e diminuzione in relazione all'entità dei servizi effettuati dalle aziende stesse.

Art. 3

Le Aziende Autonome di Stato sono rette ed organizzate, per quanto non disposto dalla presente legge, secondo uno statuto che deve determinare:

- 1) gli scopi dell'azienda;
- 2) il capitale di dotazione dell'azienda;
- 3) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i motivi di decadenza e di incompatibilità, le modalità di surrogazione, le competenze ed attribuzioni del Presidente e dei suoi sostituti e dei membri del Consiglio di Amministrazione, le modalità attinenti alla convocazione del Consiglio e allo svolgimento delle relative sedute;
- 4) il numero dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori, le modalità di surrogazione, i motivi di decadenza e incompatibilità, le norme relative alle riunioni e alle deliberazioni del collegio stesso;
- 5) le norme gestionali, contabili, finanziarie relative alla gestione economica dell'azienda;
- 6) le norme relative al servizio di cassa e di tesoreria;
- 7) le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite;
- 8) le norme inerenti la nomina del Direttore.

Lo statuto dovrà essere approvato con la legge di istituzione dell'azienda. Le modifiche statutarie sono disposte, previo parere del Consiglio di Amministrazione, con legge dello Stato.

Art. 4

Sono organi dell'Azienda Autonoma di Stato:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale in numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente, per un periodo di cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Grande e Generale. Non possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione i membri del Congresso di Stato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale con votazione separata da tenere prima di quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- 1) presentare una relazione previsionale e programmatica per il quinquennio;
- 2) formulare il bilancio preventivo annuale e triennale;
- 3) approvare il conto economico d'esercizio e il conto patrimoniale;
- 4) proporre le tariffe dei servizi pubblici e i prezzi dei prodotti;
- 5) proporre l'organico dell'azienda;
- 6) deliberare l'accensione di mutui;
- 7) deliberare i regolamenti di servizio;
- 8) deliberare circa il rapporto di lavoro del personale nell'ambito dei poteri demandati dalla legge o atti aventi forza di legge;
- 9) deliberare l'acquisizione di beni immobili e proporre l'alienazione;
- 10) deliberare tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'azienda autonoma, alla produzione e alla regolare erogazione dei servizi;
- 11) proporre la nomina del Direttore dell'Azienda.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma gli atti che comportano impegni per l'azienda, vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del Direttore.

Può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione per garantire il funzionamento dell'azienda, ma deve sottoporli a ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza.

Può delegare, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, parte delle proprie competenze.

Art. 8

Il Collegio dei Sindaci Revisori è unico per tutte le aziende autonome di Stato, ed è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale, per un periodo di cinque anni, fra persone che abbiano specifica esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.

Non possono essere nominati Sindaci Revisori i membri del Congresso di Stato.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvederà a nominare il Presidente nella prima adunanza.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti la competenza è stabilita una indennità mensile ed un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal Congresso di Stato, sentito il parere delle Aziende.

Art. 9

Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- 1) vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'azienda;
- 2) verifica la gestione finanziaria e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili;
- 3) effettua controlli trimestrali sull'andamento dell'azienda, redigendo apposito verbale;
- 4) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di esaminare tutti i documenti contabili, amministrativi e finanziari relativi all'attività dell'azienda.

Controlli di carattere straordinario sono effettuati su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 10

Il Direttore dell'azienda:

- 1) sovrintende all'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda;
- 2) è Capo del Personale dell'azienda;
- 3) firma la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente;
- 4) riferisce mensilmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'azienda.
- 5) presenta al Consiglio di Amministrazione il conto economico d'esercizio e il conto patrimoniale;
- 6) stipula i contratti di utenza;
- 7) esercita tutte le attribuzioni demandategli da norme, regolamenti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;

8) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura la esecuzione delle relative deliberazioni;

9) è personalmente responsabile della gestione tecnica e amministrativa dell'azienda.

Art. 11

Allo Stato compete di determinare, nel quadro della programmazione economica e territoriale, le direttive che individuano l'indirizzo cui l'azienda deve uniformarsi nella produzione e nella gestione dei servizi pubblici, dirette al soddisfacimento degli interessi della collettività.

Il Congresso di Stato, al fine di assicurare il collegamento tra l'azienda e lo Stato, conferirà apposita delega ad un Deputato.

La legge e lo statuto determinano i rapporti e i momenti di coordinamento e collegamento fra aziende e organi della Pubblica Amministrazione.

Art. 12

Compete al Consiglio Grande e Generale:

- 1) la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) la nomina del Collegio dei Sindaci Revisori;
- 3) la fissazione del programma pluriennale di espansione dei servizi e della produzione e dei nuovi investimenti;
- 4) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del Consiglio di Amministrazione;
- 5) l'approvazione del bilancio preventivo;
- 6) l'approvazione del conto economico d'esercizio e del conto patrimoniale;
- 7) l'approvazione dell'organico del personale nei modi previsti dalla Legge 25 novembre 1980 n.86;
- 8) di deliberare l'accorpamento o la fusione con altre aziende autonome;
- 9) di approvare le modifiche dello statuto;
- 10) di autorizzare l'alienazione di beni immobili dell'azienda.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

Art. 13

Alle scritture contabili dell'azienda si applicano le norme di cui alla Legge 9 novembre 1979 n.70. Le medesime dovranno evidenziare:

- i risultati economici d'esercizio dei servizi e delle produzioni di propria competenza;
- il valore degli impianti;
- il valore degli immobili;
- il valore delle attrezzature;
- il valore dei macchinari; - il valore delle scorte di magazzino;
- l'entità dei debiti;
- l'entità dei crediti.

Ogni trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato e dell'azienda deve essere registrato a Bilancio.

I trasferimenti finanziari ad ogni titolo devono essere accorpati nel fondo di dotazione; quando si tratta di beni materiali, il trasferimento sarà registrato a valore d'inventario.

TITOLO III

IL PERSONALE

Art. 14

Il personale dipendente delle Aziende Autonome di Stato con rapporto di impiego pubblico viene assunto nei limiti dell'organico aziendale.

Al fine di provvedere a lavori stagionali e comunque non stabili, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'assunzione di personale con rapporto di lavoro non continuativo a norma delle vigenti leggi e dei contratti.

Al personale salariato, utilizzato nelle aziende di produzione, sarà applicato il trattamento economico e normativo derivante dalla contrattazione di settore.

Al personale dipendente dell'azienda con rapporto di impiego pubblico si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla legislazione sul pubblico impiego.

Il Direttore dell'Azienda Autonoma è nominato dal Congresso di Stato su proposta del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 anni rinnovabili ed inquadrato al livello 11° dell'Allegato di cui alla Legge 25 novembre 1980 n.86; ha diritto al percepimento dell'indennità di coordinamento di Lire 100.000 sancita dall'art. 4 della stessa legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di riconoscere ai soli fini della retribuzione al Direttore una cifra corrispondente fino al massimo di 4 scatti biennali. Il personale che ha maturato anzianità di servizio alle dipendenze dello Stato può ottenere convenzionalmente ai soli fini della retribuzione il riconoscimento di una cifra fino ad integrare il massimo di 4 scatti, e per il periodo in cui svolge l'incarico di Direttore.

Il Direttore complessivamente non può superare gli otto scatti di anzianità previsti dalla legge.

Aspetti economici e normativi riguardanti il personale dipendente la cui adozione si rendesse necessaria, in relazione alle necessità aziendali, saranno regolati mediante accordi aziendali da stipularsi con le Organizzazioni Sindacali nell'ambito della normativa generale vigente in materia.

Art. 15

Per la organizzazione della dotazione organica aziendale si seguono le norme della Legge 25 novembre 1980 n.86.

Le aziende di produzione dovranno principalmente utilizzare il personale salariato del pieno impiego, compatibilmente con le necessità aziendali ed in relazione alle caratteristiche del lavoro da svolgere.

Il personale salariato che svolge attività previste dalla dotazione organica dell'azienda verrà inserito nell'organico medesimo alle condizioni da concordare con le Organizzazioni Sindacali.

TITOLO IV

CONTROLLI

Art. 16

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive eccetto quelle riguardanti le modifiche statutarie e gli argomenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9 dell'art. 6 oltre ai provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri.

Le deliberazioni devono essere trasmesse, entro dieci giorni dalla adozione, al Congresso di Stato che ne curerà l'approvazione entro il termine di venti giorni.

Nel caso in cui la delibera non ottenga l'approvazione sarà rinviata al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda munita di una relazione di accompagnamento.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione si uniformi alle osservazioni riportate nella relazione, la delibera diverrà immediatamente esecutiva.

Contrariamente ogni decisione competerà al Congresso di Stato che provvederà entro dieci giorni.

Art. 17

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Berardi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva